

COMUNE DI VILLATA
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Ai sensi della Legge 142/90 art. 12

Approvato con deliberazione C.C. n. 127 del 11.12.1990

Modificato con deliberazione C.C. n. 08 del 01.04.1992

5) INTERVENTI SPONTANEI DELL'ENTE POTRANNO ESSERE ATTUATI NEI SEGUENTI CASI

- 5.1 Nel settore socio-assistenziale per quanto di competenza dell' Ente.
- 5.2 nelle attivita' e servizi in cui l' Ente abbia una partecipazione.
- 5.3 nelle attivita' e servizi di utilita' pubblica gestiti da privati, enti ed associazioni a favore della popolazione del Comune.
- 5.4 nel sostegno di iniziative di aiuto verso altre comunita' colpite da calamita' o a favore di iniziative di particolare rilevanza sociale, culturale e morale.

.....

6.4 l' entita' del beneficio economico o dell' agevolazione ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sara' attuato ad insindacabile giudizio dell' amministrazione tenendo conto delle seguenti prioritaa':

- interventi socio assistenziali
- interventi culturali, educativi, per il tempo libero e lo sport
- interventi nelle attivita' e servizi in cui l' Ente sia compartecipe o ricavi un beneficio, immediato o futuro.
- interventi di utilita' pubblica in generale.

privati, enti ed associazioni a favore della popolazione del Comune.

5.4 - Nel sostegno di iniziative di aiuto verso altre comunita' colpite da calamita' o a favore di iniziative di particolare rilevanza sociale, culturale e morale.

6) MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. DELLA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI

6.1 - domande -

- entro il 31/12 di ogni anno dovranno essere presentate le istanze tendenti ad ottenere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro beneficio economico, complete con le notizie di cui al punto 4;

6.2 - riparto dei fondi -

- nei limiti delle disponibilita' di bilancio verranno vincolati allo scopo come segue:
- 70: per contributi ricorrenti e programmati;
- 30: per contributi non ricorrenti e non programmati;

6.3 - detti fondi saranno ripartiti in modo da non superare i limiti di cui all'art.6 D.L. n.65/89 (50: per ogni semestre).

6.4 - L'entita' del beneficio economico o dell'agevolazione ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sara' attuato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione tenendo conto delle seguenti prioritaa':

- interventi socio assistenziali;
- interventi culturali, educativi, per il tempo libero e lo sport;
- interventi nelle attivita' e servizi in cui l'Ente sia partecipante o ricavi un beneficio, immediato o futuro;
- interventi di utilita' pubblica in generale.

6.5 - L'approvazione del riparto costituiraa' solo prenotazione di risorse e non fara' sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione della risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realta';
- per sopravvenute prioritaa' di intervento;
- per rispetto equilibri economici di bilancio;
- per distrazione delle somme dalle finalita' per le quali era stato concesso il contributo;

7) PUBBLICITA' DEL DISCIPLINARE

7.1 - La pubblicazione dei provvedimenti avverra' nelle forme previste per gli atti del Comune.

8) ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DALLA PRESENTE DISCIPLINA

8.1 - Gli interventi soggetti a particolare disciplina ed a forme di pubblicitaa' specifica (tali i trasferimenti in materia socio-assistenziale, recupero patrimonio edilizio, assistenza scolastica, etc.) non saranno disciplinati dal presente atto.

"L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"

Art. 9

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

5. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo (per interventi a favore di minori è indicato un genitore e per la famiglia un familiare);
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

6. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forme sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

7. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti provvede la Giunta comunale in collaborazione con gli Uffici comunali, in base agli elenchi predisposti come su indicato.

8. L'albo è pubblicato per due mesi nell'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

9. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

10. Copia dell'albo è trasmesso dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.